CAMERA DEI DEPUTATI N. 3311

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 ottobre 2002 (v. stampato Senato n. 1435)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 24 ottobre 2002

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità che abbiano contratto, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati alla propria qualifica, ferme obbligatorie per la comples-

siva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine del periodo di ferma obbligatoria sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:

a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per metà all'atto di assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione;

d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione;

e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.

ART. 2.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, in possesso della qualifica di controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito l'abilitazione di terzo grado, le ferme volontarie di cui all'articolo 1 entro il quarantaduesimo anno di età, con corresponsione dei relativi premi.

2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantaduesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli arti-

coli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2, e quello dei premi percepiti.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 545.224 euro per l'anno 2002, 570.881 euro per l'anno 2003 e 903.591 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26

14PDL0034310